

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1141 del 26/02/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 e 31 - SOCIETÀ AGRICOLA ANGIOLINO DI PETROLINI PAOLO E SIMONE S.S. - VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE FALDE SOTTERRANEE PER USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI E CONSUMO UMANO DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI GATTATICO (RE), LOCALITÀ OLMO. PROC. RE02A0123. SINADOC 3443/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1186 del 26/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 e 31 - SOCIETÀ AGRICOLA ANGIOLINO DI PETROLINI PAOLO E SIMONE S.S. - VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLE FALDE SOTTERRANEE PER USO ZOOTECNICO, IGIENICO E ASSIMILATI E CONSUMO UMANO DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI GATTATICO (RE), LOCALITÀ OLMO. PROC. RE02A0123. SINADOC 3443/2018.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo e la d.G.R. 1060 del 2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- che con Determina n. 16906 del 14/11/2005 del Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia veniva riconosciuta la concessione preferenziale, pratica n. 7715, alla ditta Petrolini Paolo c.f. PTRPLA61R04I342C per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo, ad uso igienico e assimilati, situato in Comune di Gattatico (RE), con portata massima di 1,0 l/sec. e un volume annuo di 365 m³ con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- della domanda registrata il 04/01/2008 con protocollo PG.2008.3296 dalla Regione Emilia-Romagna con cui Petrolini Paolo ha chiesto il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 31 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica RE02A0123;
- della domanda presentata il 31/12/2019 con port. PG/2019/198858 con cui il legale rappresentante di Azienda Agricola Petrolini Paolo i.l., C.F. e P. Iva 01929170353 ha richiesto la variante con perforazione di nuovo pozzo e il subentro alla domanda di rinnovo sopra citata, ai sensi degli artt. 27,28 e 31 e ss., r.r. 41/2001 (procedimento n.: RE02A0123), con portata massima complessiva di 2,0 l/s e volume annuo di 15.100 m³;
- della domanda presentata il 11/10/2024 con prot. PG/2024/183695 con cui il legale rappresentante della Società Agricola Angiolino di Petrolini Paolo e Simone s.s. c.f. e p.iva 02884020351 ha chiesto il subentro alla domanda di rinnovo con variante sopra citata con portata massima complessiva di 3,0 l/s e volume annuo di 12.900 m³;

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 240 del 08/10/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 4234 del 10/09/2020 è stata autorizzata la perforazione del pozzo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001,

e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 25/11/2024 con il n° 213073 del protocollo ARPAE);

DATO INOLTRE ATTO

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della richiesta concessione - zootecnico, igienico ed assimilati e consumo umano - non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (consumo umano) rientra nella tipologia di cui alla lett. b) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che dall'analisi della visura camerale risulta eseguito un conferimento d'azienda a favore di Agricola Angiolino di Petrolini Paolo e Simone s.s.;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/118691 in data 17/08/2020;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/106088 in data 23/07/2020;
- Azienda Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto al protocollo con n. PG/2020/92562 in data 26/06/2020;

DATO ATTO

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Società Agricola Angiolino di Petrolini Paolo e Simone s.s. c.f. e p.iva 02884020351, inoltrata tramite la Banca

Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 19/11/2024.

– in data 20/12/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO

– che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;

– che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

– che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

– che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto “Metodo ERA” della “Direttiva Derivazioni”;

– che in base alla valutazione ex ante condotta col “Metodo ERA”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima Direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

– ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2025;

– ha versato la somma pari a 415,29, corrispondente all'annualità corrente, come deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz a far data dal 01/08/2023;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia: www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica RE02A0123;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Angiolino di Petrolini Paolo e Simone s.s., (C.F./P.IVA 02884020351), con sede in Gattatico (RE), il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE02A0123, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 e ss., r.r. 41/2001 con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso ad esso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di mt 110 e 120 mt.;

- ubicazione: Comune di Gattatico (RE), località Olmo di Gattatico, su terreno di proprietà di altri soggetti a ciò consenzienti (come da formale assenso agli atti), censito al foglio 12, mappale 233 e 187 del NCT di Gattatico; coordinate pozzo: UTM-RER pozzo 1 X = 616.943; Y = 964.188 pozzo 2 X = 616.986; Y = 964.161;
 - corpo idrico interessato: **Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore** - Codice: **0630ER-DQ2-PPCS**;
 - destinazione d'uso della risorsa: **zootecnico, igienico e assimilati e consumo umano**;
 - portata massima complessiva pari a **3,0 l/s**;
 - volume d'acqua richiesto pari a **12.900 m³/annui**;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2034;
 3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2025 quantificato in € 415,29 euro è stato pagato;
 4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, pari a € 415,29 è stata corrisposta;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. di rendere noto che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Agricola Angiolino di Petrolini Paolo E Simone s.s., C.F. e p.IVA 02884020351 (codice pratica RE02A0123).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - Pozzo 1 profondità di metri 110 del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
 - Pozzo 2 profondità di metri 120 del diametro interno di mm 170, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,20 avente una portata di esercizio di l/s 2,00.
2. L'opera di prelievo è situata in Comune di Gattatico (RE), località Olmo di Gattatico, su terreno di proprietà di altri soggetti a ciò consenzienti (come da formale assenso agli atti), censito al foglio 12, mappale 233 e 187 del NCT di Gattatico; coordinate pozzo: UTM-RER pozzo 1 X = 616.943; Y = 964.188 pozzo 2 X = 616.986; Y = 964.161.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata deve essere utilizzata per le necessità della stalla di circa 330 capi di bovini, per i servizi igienici e per i fabbisogni delle abitazioni.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **l/s 3,0** e nel limite di volume complessivo pari a **m³ 12.900**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a euro € € 415,29.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite la piattaforma PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico".
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 415,29, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone

fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata su entrambi i pozzi, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Il sottoscritto Petrolini Simone c.f. PTRSMN94B15F463P in qualità di legale rappresentante di Societa' Agricola Angiolino Di Petrolini Paolo e Simone s.s., c.f. e p.Iva 02884020351, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 18/02/2025

Firma per accettazione
PER Il concessionario

Petrolini Simone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.